COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

85.

SEDUTA DI MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE BOTTA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440) 3

Botta Giuseppe, *Presidente* 3, 9, 10, 11

Andreis Sergio (Verde) 9, 10, 11

Angelini Piero Mario, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente* 9, 10

Boselli Anna Milvia (PCI) 10, 11

Galli Giancarlo (DC), *Relatore* 8, 9, 10, 11

Manfredi Manfredo (DC) 10

Ronchi Edoardo (Misto) 9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15.

FRANCESCO SAPIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, della legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative ».

Ricordo che nella seduta del 16 novembre scorso la Commissione aveva approvato l'articolo 1.

Do lettura del seguente articolo aggiuntivo del relatore che sostituisce gli emendamenti 1. 02 e 1. 022 del relatore stesso, che si intendono pertanto ritirati:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Limitatamente alle domande presentate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, fino al 30 giugno 1992, l'autorizzazione, ove la regione non vi provveda nei termini previsti dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 203, si intende rilasciata a condizione che le domande siano integrate da una perizia tecnica giurata, con le responsabilità previste dall'articolo 481 del codice penale, attestante l'osservanza dei limiti minimi stabiliti per gli impianti esistenti dal decreto ministeriale 12 luglio 1990, n. 51, ovvero di quelli più restrittivi fissati dalla regione ai sensi del comma 2.

2. La regione può stabilire, con provvedimento motivato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti di emissione relativamente a zone determinate, ove accerti il superamento dei limiti di qualità dell'aria stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 1983 e successive modificazioni ed integrazioni.

1. 030.

A tale articolo aggiuntivo sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'articolo 1-bis, *comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 1992 *con le seguenti:* alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 1. 030. 10.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 1992 *con le seguenti:* 31 dicembre 1990.

0. 1. 030. 4.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 1992 *con le seguenti:* 31 gennaio 1991.
0. 1. 030. 5.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 1992 *con le seguenti:* 28 febbraio 1991.
0. 1. 030. 6.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 1992 *con le seguenti:* 31 marzo 1991.
0. 1. 030. 7.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 1992, *con le seguenti:* 30 aprile 1991.
0. 1. 030. 8.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 1992, *con le seguenti:* 31 maggio 1991.
0. 1. 030. 9.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 1, sostituire le parole:* 30 giugno 1992, *con le seguenti:* 30 giugno 1991.
0. 1. 030. 1.

Il Governo.

All'articolo 1-bis, *al comma 1, sostituire le parole da:* ovvero, *fino alla fine del comma con le seguenti:* ferma restando la facoltà della Regione di stabilire, in sede di autorizzazione definitiva, limiti conformi a quelli che saranno fissati per gli impianti nuovi.
0. 1. 030. 3.

Boselli, Testa Enrico.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente. Il provvedimento ministeriale può essere impugnato dalle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; la proposizione del ricorso ha effetto di immediata sospensione del provvedimento impugnato ed i termini di procedura sono dimezzati.
0. 1. 030. 11.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente. Il provvedimento ministeriale può essere impugnato dalle associazioni ambientaliste ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; la proposizione del ricorso ha effetto di immediata sospensione del provvedimento impugnato.
0. 1. 030. 12.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può rinviarlo, sentiti i Ministri della sanità e dell'industria, commercio e artigianato, con provvedimento motivato alla regione per riesame entro i novanta giorni successivi; la regione si pronuncia definitivamente entro i successivi quindici giorni con efficacia immediata.
0. 1. 030. 13.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può rinviarlo, sentito il Ministro della sanità, con provvedimento motivato alla regione per riesame entro i novanta giorni successivi; la regione si pronuncia definitivamente entro i successivi quindici giorni con efficacia immediata.
0. 1. 030. 14.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'industria, commercio e artigianato che può rinviarlo con provvedimento motivato alla regione per riesame entro novanta giorni successivi; la regione si pronuncia definitivamente entro i successivi quindici giorni con efficacia immediata.
0. 1. 030. 15.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro della sanità che può rinviarlo con provvedimento motivato alla regione per riesame entro novanta giorni successivi; la regione si pronuncia definitivamente entro i successivi quindici giorni con efficacia immediata.
0. 1. 030. 16.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può rinviarlo con provvedimento motivato alla regione per riesame entro novanta giorni successivi; la regione si pronuncia definitivamente entro i successivi quindici giorni con efficacia immediata.
0. 1. 030. 17.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato, acquisito il parere delle associazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione, sentite inoltre le Commissioni competenti di Camera e Senato.
0. 1. 030. 18.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato, acquisito il parere delle associazioni di cui all'articolo 13 della legge n. 349 del 1986, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione.
0. 1. 030. 19.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro della sanità che può annullarlo con provvedimento motivato entro i novanta giorni successivi alla comunicazione, sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato.
0. 1. 030. 20.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'industria, commercio e artigianato che può annullarlo con provvedimento motivato entro i novanta giorni successivi alla comunicazione, sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato.
0. 1. 030. 21.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedi-

mento è trasmesso al ministro dell'industria, commercio e artigianato che può annullarlo con provvedimento motivato, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente entro novanta giorni successivi alla comunicazione, sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato.
0. 1. 030. 22.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'industria, commercio e artigianato che può annullarlo con provvedimento motivato, adottato di concerto con il Ministro della sanità entro novanta giorni successivi alla comunicazione, sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato.
0. 1. 030. 23.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'industria, commercio e artigianato che può annullarlo con provvedimento motivato, adottato di concerto con i Ministri della sanità e dell'ambiente entro novanta giorni successivi alla comunicazione, sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato.
0. 1. 030. 24.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri che con proprio decreto può annullarlo con provvedimento motivato, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni.
0. 1. 030. 25.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri che con proprio decreto può annullarlo con provvedimento motivato, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione.
0. 1. 030. 26.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato, entro i novanta giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
0. 1. 030. 27.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
0. 1. 030. 28.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità.
0. 1. 030. 29.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità.
0. 1. 030. 30.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, di concerto con il Ministro della sanità.
0. 1. 030. 31.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il ministro dell'industria, commercio e artigianato.
0. 1. 030. 32.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
0. 1. 030. 33.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.
0. 1. 030. 34.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, sentito il Ministro per gli affari regionali.
0. 1. 030. 35.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione, sentito il Ministro per gli affari regionali.
0. 1. 030. 36.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione, sentite le Commissioni Affari sociali e Sanità di Camera e Senato.
0. 1. 030. 37.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i novanta giorni successivi alla comunicazione, sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato.
0. 1. 030. 38.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato.
0. 1. 030. 39.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i quarantacinque giorni successivi alla comunicazione, sentite le Commissioni competenti di Camera e Senato.
0. 1. 030. 40.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al Ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere delle Commissioni Ambiente di Camera e Senato.
0. 1. 030. 41.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente.
0. 1. 030. 42.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico del Ministero dell'ambiente.
0. 1. 030. 43.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni.
0. 1. 030. 44.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i trenta giorni successivi alla comunicazione.
0. 1. 030. 2.

Il Governo.

All'articolo 1-bis, *comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il provvedimento è trasmesso al ministro dell'ambiente che può annullarlo con provvedimento motivato entro i quindici giorni successivi alla comunicazione.
0. 1. 030. 45.

Andreis.

All'articolo 1-bis, *comma 1, dopo le parole:* si intende rilasciata *aggiungere le seguenti:* in via provvisoria per gli impianti di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 ed in via definitiva per tutti gli altri impianti.
0. 1. 030. 46.

Il Relatore.

All'articolo 1-bis, *comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* per le autorizzazioni provvisorie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 come modificato dalla presente legge.
0. 1. 030. 47.

Il Relatore.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Il mio subemendamento 0. 1. 030. 46 riprende il meccanismo previsto nell'articolo 1 del provvedimento. In sostanza, prevede che

l'autorizzazione per gli impianti di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 si intende rilasciata in via provvisoria. Per tutti gli altri impianti l'autorizzazione si intende rilasciata in via definitiva.

Vale la pena di ricordare che per la messa in regime degli impianti è necessario sviluppare tutte le procedure di cui all'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica. I due subemendamenti che ho presentato, anche se di piccola portata, possono facilitare tali procedure e consentire lo snellimento delle numerose pratiche oggi giacenti presso le regioni o presso il Ministero. Inoltre, essi rispondono all'esigenza di mantenere un controllo effettivo sulle domande.

SERGIO ANDREIS. Chiedo al presidente di fissare un termine per la presentazione di proposte emendative riferite ai subemendamenti testé presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Andreis, che non possono essere presentati subemendamenti riferiti ad altri subemendamenti.

Tuttavia, sono disponibile a sospendere brevemente la seduta per consentire consultazioni informali fra il relatore e gli altri membri della Commissione in ordine ai due subemendamenti in questione.

SERGIO ANDREIS. Nel prendere atto della disponibilità manifestata dal presidente, ritengo opportuno una breve sospensione della seduta volta a chiarire alcuni aspetti ancora controversi relativi all'articolo 1-*bis*.

Oltretutto, un approfondimento della problematica in sede informale può risultare positivo anche al fine di pervenire ad una sollecita approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Sospendo brevemente la seduta onde consentire l'approfondimento richiesto dall'onorevole Andreis.

La seduta, sospesa alle 15,5, è ripresa alle 15,20.

PRESIDENTE. Dalle consultazioni informali svoltesi durante la sospensione della seduta è emersa una proposta volta all'introduzione di un articolo aggiuntivo che preveda la fissazione delle linee guida per i nuovi impianti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale termine si provvederebbe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'ambiente. Tale soluzione mi sembra rappresenti un punto di incontro delle varie posizioni.

Avverto, comunque, che l'eventuale approvazione dell'articolo aggiuntivo comporterebbe l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali e attività produttive.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Mi impegno a presentare un articolo aggiuntivo seguendo le indicazioni del presidente. In tal modo, a mio avviso, la Commissione potrebbe concludere entro breve tempo l'esame del provvedimento.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Il Governo concorda con la proposta formulata dal presidente che permetterebbe di superare il nodo fondamentale dell'articolo 1-*bis*. Affidare al Consiglio dei ministri il potere di intervenire in via sostitutiva, nel caso di mancata intesa tra i tre dicasteri interessati, mi sembra una soluzione politicamente significativa in quanto coinvolge il Consiglio dei ministri su un punto centrale della legge n. 203.

EDOARDO RONCHI. Indubbiamente la questione è rilevante. Il provvedimento era in pratica « monco » per la parte riguardante i nuovi impianti in quanto si limitava a richiamare *standard* già esistenti.

Sono, quindi, favorevole alla linea indicata dal presidente, riservandomi di in-

tervenire sul testo scritto dell'articolo aggiuntivo che sarà presentato, in sede di dichiarazione di voto.

MANFREDO MANFREDI. A nome della democrazia cristiana mi dichiaro d'accordo con la proposta formulata del presidente, sulla quale mi pare vi sia il consenso della Commissione.

PRESIDENTE. Sulla base delle opinioni espresse dai colleghi, credo che la Commissione possa procedere all'esame dell'articolato.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Accetto il subemendamento Andreis 0.1.030.10, invitando i colleghi a ritirare i numerosi emendamenti e subemendamenti proposti.

SERGIO ANDREIS. Signor presidente, per una questione di correttezza nei confronti dall'intera Commissione, le ricordo che la Presidenza della Camera, nella lettera inviataci, ha sottolineato – cito testualmente « la praticolare delicatezza della materia trattata », suggerendo « l'opportunità di prevedere termini più ampi in relazione alla presentazione di nuovi emendamenti ». Pertanto, se verrà presentato l'emendamento riguardante le nuove linee guida, secondo l'impegno assunto, sarò disponibile a ritirare le mie proposte emendative.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Mi impegno a presentare un articolo aggiuntivo del tenore illustrato dal presidente Botta, ritenendo che in tal modo possa considerarsi sciolto il nodo fondamentale dell'articolo 1-*bis*.

Ribadisco l'invito ai colleghi a ritirare i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.030, dichiarandomi favorevole al subemendamento Andreis 0.1.030.10; resta inteso che devono considerarsi ritirati il comma 2 del mio emendamento 1.030 nonché, per evidenti necessità di coordinamento, le ultime parole del comma 1 dello stesso emendamento.

PIERO MARIO ANGELINI, *Sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento Andreis 0.1.030.10 e sui subemendamenti del relatore 0.1.030.46 e 0.1.030.47. Mi associo all'invito formulato dal relatore per il ritiro di tutti gli altri subemendamenti, dichiarando di ritirare i subemendamenti del Governo 0.1.030.1 e 0.1.030.2.

SERGIO ANDREIS. Dichiaro di ritirare i subemendamenti da me presentati e riferiti all'emendamento del relatore 1.030 ad eccezione, ovviamente, del subemendamento 0.1.030.10.

PRESIDENTE. L'onorevole Andreis ha ritirato tutti i subemendamenti presentati ad eccezione dello 0.1.030.10.

Il Governo ha altresì ritirato i propri subemendamenti 0.1.030.1. e 0.1.030.2.

Restano, pertanto, i subemendamenti del relatore 0.1.030.46. e 0.1.030.47, nonché il subemendamento Boselli e Testa Enrico 0.1.030.3.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare il subemendamento 0.1.030.3, in quanto esso risulta sostanzialmente assorbito dall'ipotesi di articolo aggiuntivo formulata dal presidente e dal relatore.

ANNA MILVIA BOSELLI. Devo esprimere qualche dubbio circa il fatto che il subemendamento 0.1.030.3 sia stato assorbito dall'ipotesi di articolo aggiuntivo formulato dal presidente e dal relatore. Infatti, nel nostro subemendamento si fa riferimento alla facoltà di stabilire, in sede di autorizzazione definitiva, limiti conformi a quelli che saranno fissati per gli impianti nuovi.

Pertanto, non mi pare che il testo del subemendamento possa considerarsi assorbito dall'ipotesi di articolo aggiuntivo cui si è fatto riferimento.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Desidero precisare che, nell'ipotesi in cui interven-

gano nuove linee guida, queste devono essere applicate; in caso contrario, la regione non potrà applicare ciò che non è stato approvato.

ANNA MILVIA BOSELLI. Alla luce dei chiarimenti del relatore ritiro il mio subemendamento 0.1.030.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Andreis 0.1.030.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.030.46, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.1.030.47, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del relatore 1.030, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

SERGIO ANDREIS. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo e dal relatore quale norma preveda la facoltà di formulare piani di risanamento.

GIANCARLO GALLI, *Relatore.* Si tratta della lettera *a)*, comma 1, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani, alle ore 15,15.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 14 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO